

- l'opportunità di favorire la sperimentazione di servizi innovativi nell'ambito della programmazione della L. 285/97 integrata nel Piano di Zona.

La definizione degli ambiti territoriali della L. 285/97 è demandata alla programmazione generale in quanto permane la coincidenza con gli ambiti della più generale programmazione sociale ai sensi del "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002". Una serie di funzioni relative all'applicazione della L. 285/97 sono integrate nell'attività permanente del Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, attivo già da quattro anni presso l'Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, che opera secondo le indicazioni del Servizio Servizi Sociali della Regione Marche; in particolare sono assegnate al Centro regionale:

- analisi dei bisogni e ricognizione delle risorse territoriali;
- definizione delle modalità di analisi, valutazione;
- modalità di documentazione, verifica, monitoraggio dei piani, dei progetti e degli interventi.

I tempi e i modi della nuova programmazione della L. 285/97 nella Regione Marche

Sulla base di questi elementi è stato stabilito che il Piano territoriale della L. 285/97 deve essere costituito, in genere, da un solo progetto che deve coinvolgere direttamente tutti i Comuni dell'Ambito territoriale e deve essere centrato sull'obiettivo programmatico indicato annualmente dalla Giunta Regionale.

Per il 2002 l'obiettivo è stato la promozione delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza anche attraverso l'attivazione di un sistematico sostegno alla genitorialità responsabile e consapevole, soprattutto per le famiglie giovani, e di un sostegno alla coppia nei momenti critici della crescita dei figli.

L'obiettivo programmatico indicato deve essere raggiunto mettendo in atto interventi e azioni che si caratterizzano per l'innovatività e la dimensione sperimentale, così da poter, successivamente, implementare e rendere stabili e consolidati i progetti risultati più adeguati, inserendoli nel sistema integrato dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza che la Regione Marche sta approvando con una legge regionale specifica.

Ad esempio, per il 2002, nell'ambito dell'obiettivo programmatico sono state fatte rientrare, purché definite in termini innovativi, azioni quali:

- opportunità di incontro tra famiglie per un supporto alla relazione con i figli preadolescenti;
- auto-aiuto familiare, "vicinato sociale" e promozione dell'aggregazione informale tra famiglie;
- iniziative di "scuola genitori";
- partecipazione dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie alla vita, anche amministrativa, della comunità locale;
- azioni che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali ai bambini e alle loro famiglie;
- promozione tra le famiglie, i bambini e i ragazzi della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In relazione alle modalità progettuali il Piano territoriale della L. 285/97 viene redatto in base ai seguenti elementi di qualità:

- 1. La definizione del Piano territoriale deve prevedere:
 - a. l'analisi del territorio e il "profilo di comunità": in cui vanno indicate le informazioni e le riflessioni concernenti lo stato dei servizi e degli interventi nonché la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza relativi al territorio dell'Ambito;

- b. l'articolazione del progetto: in cui vanno indicati gli obiettivi, generali e specifici, che si vogliono raggiungere e gli esiti attesi dalle azioni che si vogliono intraprendere;
 - c. le risorse: in cui vanno indicate la esplicitazione e la definizione quanti-qualitativa delle risorse che si intendono utilizzare;
 - d. la documentazione, il monitoraggio, la valutazione: in cui vanno indicati la loro organizzazione in sistema, flessibile e adattabile, ma integrato e complessivo;
 - e. gli elementi innovativi: in cui vanno indicati i termini di soddisfacimento di nuovi bisogni o la migliore organizzazione delle risposte.
- 2. La realizzazione del Piano territoriale tiene conto dei seguenti punti, esplicitati in fase progettuale:
 - a. il coinvolgimento dei soggetti nella gestione e nella verifica: garantire occasioni e strumenti stabili e duraturi di concertazione tra gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto-intervento e delle azioni che lo compongono ed i destinatari a cui le stesse sono rivolte;
 - b. le risorse umane: prevedere la presenza di operatori qualificati;
 - c. il consolidamento e la stabilità: dare sistematicità e continuità agli interventi;
 - d. l'integrazione con il territorio: garantire il raccordo con gli altri servizi per l'infanzia e l'adolescenza e con il sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-educativi.

Il raccordo della nuova programmazione della L. 285/97 con le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nella Regione Marche

Per lo specifico settore dell'infanzia e dell'adolescenza la Regione Marche, nel periodo considerato ha attivato una serie di iniziative normative e di programmazione:

- - proposta di legge regionale sulla promozione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza dal titolo "Sistema integrato di servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti, di sostegno alla genitorialità e alle famiglie" che, riprendendo i principi sanciti dalla 285/97, vuole ripensarli contestualizzandoli con le esigenze che emergono dal territorio. Tra gli obiettivi della legge ci sono l'incentivazione degli asili nido, in risposta ai bisogni di bambini e bambine e dei genitori, ed anche il potenziamento di tutti quei servizi di supporto alla famiglia in modo da prevedere un ventaglio di offerte personalizzabili, in grado di rispondere alle differenti esigenze sia quantitative che qualitative. La proposta di legge è ora in discussione presso la competente Commissione consiliare;
- - proposta di legge Istituzione della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, divenuta Legge regionale n. 18 del 15 ottobre 2002. Un lavoro teso a far recuperare terreno alle azioni positive per l'infanzia e l'adolescenza attraverso la promozione dello sviluppo di una politica di benessere per i più piccoli e per gli adolescenti. Un buon lavoro in questo senso è stato già svolto negli ultimi anni grazie alla legge 285/97 incentrata sulla promozione dei diritti e sulla prevenzione del malessere sociale dei più giovani;
- - progetto in corso è la realizzazione di una banca dati sulle adozioni nazionali e internazionali e affidi che da un lato permetta una migliore conoscenza delle attività svolte nelle Marche attraverso la realizzazione di un monitoraggio costante delle attività in corso, e dall'altro favorisca percorsi di formazione per operatori e genitori in modo da dare risposte professionalmente valide e famiglie pronte all'accoglienza di minori in situazioni di difficoltà;
- - progetto "Ascolto Giovani" che toccherà tutto il territorio regionale. Attraverso un percorso "guidato" si cercherà far emergere dai giovani marchigiani i loro sogni, i bisogni, le aspettative e le paure che ripongono nel futuro. Questo progetto potrebbe essere un ulteriore

passo verso una migliore programmazione delle politiche giovanili ed un tentativo di avvicinare generazioni diverse, figli e genitori, il mondo giovanile e quello adulto.

Rapporto tra la L. 285/97 e la L. 328/00

La Legge 285/97 e la Legge 328/00 sono chiaramente integrabili fra loro. La prima ha infatti anticipato la filosofia della riforma nazionale del welfare e rappresenta, emblematicamente, come le leggi di settore debbano essere inserite all'interno della programmazione degli Ambiti territoriali, dei Piani di zona, dei Bilanci sociali d'area e dunque debbano essere coordinate nei tavoli di concertazione.

Per la Legge 285/97 è dunque facile rientrare nella logica della riforma promossa dalla 328/00. Per quanto riguarda le altre leggi regionali è stato avviato un percorso di adeguamento concettuale ed organizzativo con l'obiettivo di riuscire a dare forma, senso e contenuto al mosaico del Piano sociale di zona, l'atto più importante anche dal punto di vista politico della riforma stessa.

Il complesso percorso di attuazione del Piano Sociale Regionale e della riforma nazionale dei servizi sociali, approvata con la legge 328/2000, ha vissuto in questi mesi due importanti momenti di governo da parte della Giunta Regionale.

Con l'istituzione di 24 ambiti territoriali e la definizione degli incarichi di coordinatore di ambito sono stati definiti importanti strumenti per l'avvio dei "tavoli di concertazione" territoriali.

Inoltre, si è da poco concluso il primo percorso formativo rivolto agli stessi coordinatori, organizzato e gestito in forma di laboratorio operativo al fine di far emergere le criticità e produrre i conseguenti strumenti di lavoro atti a superarle e ad affrontare la definizione dei Piani di zona e dei Bilanci sociali di area, punti nodali sui quali si gioca il nuovo assetto del welfare.

Una riflessione va dunque fatta in merito all'attività successiva in modo da arrivare, al termine del primo anno di sperimentazione dei Piani di Zona, ad una strutturazione di sistema integrato dei servizi sociali.

Va precisato che i 24 ambiti diventano "l'elemento di definizione geopolitica alla base del processo di integrazione e costituiscono il livello di governo locale delle politiche sociali".

Il percorso di attuazione del Piano sociale comporterà inoltre la definizione di altre importanti questioni per la costruzione del sistema che riguardano in particolare la elaborazione dei Piani di Zona e del Bilancio sociale, questioni già allo studio di un gruppo di lavoro che produrrà materiale utile ad uniformare le procedure di elaborazione dei Piani e la costituzione degli Uffici di Promozione Sociale in merito ai quali sono in corso di elaborazione indicazioni operative su come procedere nella logica della concertazione con tutte le realtà presenti sul territorio.

Gli Uffici di Promozione Sociale devono divenire reali punti di riferimento per i cittadini e segni visibili della partecipazione attiva da parte della comunità alle politiche sociali, evitando il rischio di attivare un ulteriore sportello non sempre efficace nel dare risposte alle necessità delle persone.

Un ulteriore elemento riguarda il recepimento delle competenze attribuite alle Regioni e ai Comuni dalla stessa L. 328/00 in materia sociale, al riguardo sono in fase di elaborazione:

1. la definizione di criteri per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, è in discussione nella Commissione consigliare competente una proposta di legge regionale;
2. la definizione dei "livelli essenziali di assistenza" che costituiranno il panorama normativo all'interno del quale dovrà svilupparsi la programmazione di ambito territoriale in modo da garantire a tutti i cittadini uguale accesso ai servizi e uguale qualità degli stessi su tutto il territorio regionale;
3. la definizione di un'ipotesi di "qualità dei servizi sociali" con la definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

4. la definizione di un atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni sociali.

La riforma del welfare è una scommessa importante per una Regione che intende recuperare appieno il proprio ruolo di ente che vuole “governare” un territorio attraverso il coinvolgimento di tutti gli “attori sociali” nei “tavoli di concertazione” quale luogo prioritario di partecipazione e di sviluppo della “cittadinanza attiva”.

Coordinare di più e gestire di meno, questo è il principio su cui gli Enti locali dovranno muoversi e su cui ci spinge congiuntamente la riforma dei servizi sociali e la stessa riforma delle autonomie locali così come disegnata nella recente modifica del Titolo V della Costituzione.

La complessità del percorso dovrà oltretutto tenere conto del processo di integrazione socio-sanitaria sul quale sta lavorando un altro gruppo di lavoro anche nell’ottica della riforma in atto del sistema sanitario regionale.

Regione Molise

PAGINA BIANCA

In via preliminare occorre evidenziare come nel periodo considerato, aprile 2001/2002, in ambito regionale si è garantita la prosecuzione delle 15 iniziative progettuali attivate (11 presentati da Comunità Montane, 2 da Associazioni di Comuni con capifila Termoli e Portocannone, 2 dalla Provincia di Isernia) con le risorse assegnate e trasferite per la prima triennalità (1997/1999) di operatività della legge in discussione:

- - anno 1997 £ 1.342.254.171;
- - anno 1998 £ 3.579.344.457;
- - anno 1999 £ 3.579.344.457.

In particolare, nella terza annualità, si sono rese necessarie, per alcuni progetti e sulla base delle indicazioni e delle necessità segnalate dagli enti titolari della gestione, alcune integrazioni e modifiche e integrazioni alle iniziative e agli obiettivi inizialmente prodotti e approvati.

Alcuni dei 15 progetti ammessi a finanziamento (predisposti da Province, Comunità Montane, Comuni associati) sono terminati nel periodo oggetto della presente relazione; altri sono in avanzata fase di definizione; per alcuni si registrano dei ritardi dovuti a ritardi nell'attivazione e nell'affidamento dei servizi. In generale sono stati erogati gli importi riferiti alla prima e seconda annualità e le anticipazioni (70%) per il terzo anno; in un solo caso (Comunità Montana di Venafro è stato liquidato l'intero importo assegnato).

Per opportuna conoscenza si ricorda che gli ambiti territoriali individuati dal Consiglio regionale sono state le due Province di Campobasso e Isernia, mentre la possibilità di presentare proposte progettuali rispondenti alle finalità della legge di che trattasi è stata riconosciuta alla Comunità Montane e, laddove queste non fossero presenti, alle Associazioni dei Comuni.

Sono stati, in fase operativa, sottoscritti accordi di programma e protocolli d'intesa con gli altri attori pubblici (AUSL, Provveditorati agli Studi, Prefetture, Tribunale per i Minorenni, Centro di Giustizia Minorile) e del privato sociale (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato).

Nei fatti, in sede di prima attuazione, la partecipazione dei soggetti sopra indicati non è stata sufficientemente garantita, anche se successivamente, in sede di affidamento dei servizi, il terzo settore ha avuto una funzione preminente, grazie anche alla possibilità di mettere in gioco figure professionalmente qualificate (psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori).

Uno dei limiti della programmazione del primo triennio è riconducibile alla mancata indicazione di obiettivi e finalità prioritarie da perseguire; tale situazione è stata determinata dai tempi abbastanza ridotti previsti per la presentazione delle iniziative e dalla mancanza di dati e indicatori statisticamente attendibili sulle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza.

Il monitoraggio effettuato sul territorio e riferito ai risultati fino ad oggi conseguiti dai progetti attivati, ha consentito, al di là dei limiti emersi, determinati in larga misura dalle carenze iniziali prima esposte, ha, comunque, permesso di evidenziare alcuni elementi positivi:

- una maggiore sensibilità e attenzione alle problematiche minorili;
- il tentativo, in parte riuscito, di introdurre servizi e prestazioni fino ad oggi assenti;
- la promozione, sia pure abbastanza approssimata, di un lavoro di rete e di concertazione territoriale tra i diversi soggetti interessati alle tematiche dei minori e, di conseguenza, della famiglia;
- l'acquisizione di dati e notizie utili alla elaborazione del Piano sociale regionale di cui alla Legge 328/2000 e alla legge regionale 1/2000 e, di conseguenza, anche per la riprogrammazione degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le vicende amministrative che hanno interessato la Regione Molise, con lo scioglimento del Consiglio regionale, hanno, oggettivamente, ostacolato la definizione di attività programmatiche tempestive.

Si è, comunque, cercato di garantire, nell'ambito del calendario predisposto dal Centro Nazionale di Documentazione e dall'Istituto degli Innocenti, la partecipazione e la presenza di rappresentanti della Regione e dei soggetti gestori dei progetti, alle attività formative extraregionali.

Programmi di aggiornamento sono stati realizzati , in ambito regionale, sia all'interno dei singoli progetti che, per la sola provincia di Isernia, su base più allargata.

Proprio nelle more della predisposizione del Piano sociale regionale innanzi citato, peraltro in fase di avanzata preparazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 667 del 13 maggio 2002, che ad ogni buon conto si acclude alla presente relazione unitamente agli allegati, ha adottato una proposta di programma stralcio per consentire l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione Molise per l'anno 2000 (Euro 1.760.488,98). La proposta è attualmente all'esame del Consiglio regionale.

Proprio anticipando quelle che dovranno essere le indicazioni del Piano sociale, tenendo anche conto delle disposizioni di cui alla 328/200, partendo dalla necessità di superare un vecchio modello assistenzialista di affrontare e concepire i problemi sociali e dal dato ormai acquisito del ruolo trasversale che le stesse politiche sociali rivestono, con l'indispensabile coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e non, impegnati nei diversi settori (sanità, politiche attive del lavoro, formazione professionale, istruzione) la riprogrammazione delle misure previste dalla Legge 285 dovrà tener conto:

- della definizione delle azioni attraverso un processo allargato di progettazione partecipata e condivisa;
- della partecipazione finanziaria (non prevista nella prima triennalità), in misura non inferiore la 10% del costo progettuale, da parte del soggetto o dei soggetti proponenti;
- da una rilevazione puntuale e sistematica dell'analisi dei bisogni e delle risorse presenti nelle singole aree oggetto degli interventi (stato dei servizi, delle strutture, delle iniziative già attivate);
- del livello di integrazione con i servizi e le prestazioni esistenti;
- degli indicatori di qualità e dei sistemi di verifica dei risultati delle azioni proposte.

In attesa della definitiva approvazione del già citato Piano sociale triennale regionale, si è ritenuto di dover riproporre le province quale ambito al quale ricondurre la programmazione territoriale, affidando ai Comuni singoli o associati (con popolazione superiore a 10 mila abitanti), alle Unioni dei Comuni e alle Comunità Montane il compito di elaborare progetti esecutivi.

Questo anche allo scopo di favorire forme di gestione aggregata e associata che possano , in qualche misura, anticipare la individuazione dei distretti sociali (che dovranno essere coincidenti con quelli sanitari) e la successiva elaborazione dei piani di zona.

È prevista la destinazione di una quota significativa (60%) del fondo assegnato al Molise per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 della legge 285/97, "Servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali"; il restante 40% è indirizzato all'attuazione dei servizi di cui agli artt. 5.6 e 7.

Una percentuale del 2% delle risorse complessive annuali è rivolta alla formazione extraregionale; si è ritenuto di proporre una riduzione rispetto alla percentuale accantonata per il primo triennio (5%) in quanto la stessa è stata solo parzialmente utilizzata e di spostare la differenza sui progetti operativi.

Alle Province di Campobasso e Isernia viene attribuito il compito di promuovere la raccolta dei dati e il monitoraggio dei bisogni, nonché le attività di formazione professionale.

Per il riparto delle risorse tra i due ambiti territoriali sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

- totale popolazione residente;
- popolazione minorile;
- estensione territoriale;
- altimetria delle aree interessate.

L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è quello di dare impulso, in questa fase "transitoria", alla creazione e al potenziamento di una rete integrata di servizi che, attraverso un reale e costante monitoraggio dei bisogni, l'introduzione di indicatori di qualità e di un sistema di controllo della qualità delle prestazioni, porti all'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, opportunamente implementate da quelle rese disponibili dagli enti pubblici e dai soggetti del privato sociale preposti alla presentazione e alla gestione dei progetti, offrendo risposte efficaci alle legittime esigenze espresse dai minori, soprattutto di quelli esposti a situazioni di difficoltà e a rischio di esclusione sociale.

Allegato A

Obiettivi, criteri e procedure per il riparto dei fondi previsti dalla Legge 28 agosto 1997 n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Programmazione risorse disponibili anno 2000. Piano stralcio

Premessa

La Regione Molise - in particolare l'Assessorato alle Politiche sanitarie e sociali - è impegnata nella elaborazione della proposta di "Piano sociale regionale triennale", in attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 "Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza".

All'interno di tale strumento di programmazione saranno ricondotti tutti gli interventi riferiti alla tutela e alla promozione sociale, da attivarsi in favore delle fasce maggiormente esposte a situazioni e a rischi di disagio: disabili, minori e adolescenti, tossicodipendenti, anziani, nuove povertà (immigrati, soggetti a rischio di esclusione), nonché tutte le risorse fin qui utilizzate ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia (L.r. 21/90 -anziani-; L.r. 1/2000 - interventi di promozione sociale -; L. 104/92 e 162/98- disabili- ; L. 285/97 e 452/97 - infanzia e adolescenza -; L. 45/99 e DPR 309/90 - tossicodipendenze -; L.40/98 - immigrati). In attesa della definizione del predetto "PIANO", appare evidente, soprattutto nell'interesse dell'utenza, procedere alla predisposizione di un programma stralcio, di durata annuale, che confluirà comunque nella più ampia pianificazione triennale predisposta nell'ambito del Piano Sociale Regionale di cui sopra. Anticipando quelle che dovranno essere le indicazioni operative del "PIANO" innanzi citato, partendo dalla necessità di superare un vecchio modo assistenzialista di concepire e affrontare i problemi sociali, che spesso ha caratterizzato le politiche regionali, orientato, generalmente, a dare risposte emergenziali, non organiche, con frequenti sovrapposizioni e dal dato, ormai acquisito e riconosciuto, della funzione trasversale degli interventi sociali, con conseguente coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e non, impegnati nei diversi settori (sanità, politiche attive del lavoro, formazione professionale, istruzione) la riprogrammazione annuale della Legge 285/97, dovrà tener conto di alcune priorità:

- definizione delle azioni attraverso un processo allargato di progettazione partecipata e condivisa;
- partecipazione finanziaria, in misura non inferiore al 10% del costo del progetto presentato, da parte del soggetto o dei soggetti proponenti;
- rilevazione e analisi dei bisogni e delle risorse presenti sulle singole aree oggetto degli interventi (lo stato dei servizi; delle strutture, delle iniziative già attivate);
- integrazione con i servizi e le prestazioni esistenti;
- indicatori di qualità e sistemi di verifica dei risultati delle azioni proposte.

L'obiettivo è quello di dare impulso, già con il presente piano stralcio, alla creazione di una rete integrata dei servizi che, attraverso un reale monitoraggio dei bisogni, l'introduzione di indicatori di qualità e una attenta verifica dei risultati, porti all'ottimizzazione nell'uso delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio regionale, implementate da quelle messe a disposizione dai soggetti pubblici e del privato sociale preposti alla presentazione e alla gestione delle iniziative progettuali, offrendo, contestualmente re soprattutto in termini di prevenzione, risposte efficaci ed efficienti alle legittime esigenze dei cittadini in situazione di difficoltà e a rischio di emarginazione sociale.

Allo scopo di favorire una pianificazione degli interventi, appare utile inserire all'interno del presente piano stralcio anche le risorse assegnate ai sensi della Legge 388/2000 (Legge finanziaria) – art. 80 – comma 5 (Fondo abuso sessuale). L'importo complessivo, pari a Euro 60.769,58, è destinato al finanziamento di un progetto su base regionale, da concordare tra Regione, Amministrazioni provinciali, Direzione scolastica regionale, Provveditorati agli studi, sentiti anche i Comitati contro la pedofilia attivati presso le Prefetture di Campobasso e Isernia. Il progetto dovrà essere finalizzato alla realizzazione di iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rispetto al tema dell'abuso sessuale e del maltrattamento a danno di minori.

La gestione del fondo è affidata alle Province.

Obiettivi dell'Amministrazione regionale

Attraverso l'erogazione dei contributi previsti dalla L. n. 285/97, l'Amministrazione Regionale si propone di promuovere, anche sulla base dell'esperienza e delle risultanze della progettualità realizzata con i fondi del triennio 1997/99, nell'ambito delle diverse aree d'intervento previste dalla legge, i seguenti obiettivi individuati quali prioritari:

- Promozione e sviluppo di una cultura e di tutte le forme di accoglienza dei minori, attraverso:
 - le attività che favoriscano la permanenza del minore nel suo contesto familiare di appartenenza, anche mediante il potenziamento di interventi diurni e domiciliari;
 - le iniziative che riconoscano la centralità e le potenzialità della famiglia come risorsa della
 - comunità ed il suo ruolo nella rete sociale informale che si crea a livello locale;
 - la diffusione di risposte educativo-assistenziali alternative al ricovero in presidi socio assistenziali, quali l'affidamento diurno e residenziale;
 - la riconversione dei presidi socio -assistenziali in strutture più flessibili, di tipo diurno o semiresidenziale per l'accoglienza temporanea dei minori.
- Promozione di attività di prevenzione diffusa, volte a valorizzare e sviluppare le forme di aggregazione spontanea ed i processi di socializzazione dei minori;
- Sviluppo di interventi specifici per la tutela delle situazioni di maggior rischio e difficoltà: abuso e sfruttamento sessuale, abbandono, maltrattamento e violenza sui minori. Per tale intervento verrà utilizzata dalle Province, di concerto con la Regione, la Direzione scolastica regionale, i Provveditorati agli studi e sentiti i Comitati prefettizi contro la pedofilia, la somma di Euro 60.769,58 assegnata al Molise ai sensi della Legge 388/2000, art.80, comma 5.
- Miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi fondamentali con cui affrontare le situazioni emergenziali e la sperimentazione e diffusione sul territorio regionale di servizi innovativi a livello locale, rivolti alla prima infanzia, ai bambini ed alle famiglie, alla fascia preadolescenziale ed adolescenziale.
- Promozione di azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e istituzionalizzazione;
- Favorire interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

Competenze nell'ambito della programmazione

1. Le competenze regionali

Con il presente atto l'Amministrazione Regionale:

- definisce gli ambiti territoriali entro i quali gli Enti locali sono chiamati ad elaborare ed attuare i Piani d'intervento;
- ripartisce i fondi previsti dalla L. n. 285/97, determinando la quota massima destinata a ciascun ambito territoriale provinciale, secondo lo schema di cui alla Tabella 1;
- individua le linee d'indirizzo; le priorità e la finalizzazione corrispondente delle risorse, i criteri generali di spesa, le caratteristiche generali dei progetti;
- approva i piani territoriali d'intervento presentati dalle Province;
- realizza, in collaborazione con le Province, le attività di monitoraggio e verifica sull'attuazione della legge, sulla destinazione dei finanziamenti, sulla realizzazione e sull'efficacia degli interventi finanziati;
- presenta, annualmente, una relazione al Ministro per la Solidarietà Sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della legge medesima. Tale relazione terrà conto di tutte le iniziative attivate.

2. Le competenze provinciali

Al fine di assicurare una allocazione delle risorse efficiente e finalizzata a fornire risposte concrete ai bisogni delle diverse realtà locali, si ritiene opportuno promuovere un iter procedurale per la formulazione dei piani territoriali d'intervento.

Il coinvolgimento delle province nell'attuazione della L. n. 285/97 appare opportuno, sia perché la dimensione di tali enti è sufficientemente ampia, sia a fronte dei compiti di programmazione assegnati alla Provincia dalla L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni ed, in campo socio-assistenziale, dalla Legge 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalle leggi regionali n.34 del 29 settembre 1999: "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali" e n.1 del 7 gennaio 2000 "Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza".

Infatti, a norma del Testo unico 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione.

Secondo quanto previsto dall'art. 98 - comma 3 - della legge regionale 34/99, le Province esercitano funzioni e compiti di programmazione e rilevazione del bisogno socio-assistenziali, d'intesa con i Comuni e le Comunità Montane".

In base, poi, al disposto del comma 1) dell'art. 16 della legge regionale 1/2000, tra l'altro, "...la Provincia concorre alla elaborazione del Piano regionale socio-assistenziale triennale".

Da ultimo, la Legge quadro 328/2000 prevede (art.7) che: "Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". In particolare provvedono:

- a. alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b. all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale;
- c. alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d. alla partecipazione, alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Le Province avranno la funzione di:

- assicurare la raccolta dei dati relativi alla condizione, ai bisogni ed alle attività avviate in favore dei minori presenti sul proprio territorio, individuando e riunendo le informazioni già disponibili a livello locale e regionale e definendo quelle di cui si intende avviare la rilevazione, quale condizione essenziale per l'elaborazione dei singoli progetti di rete a livello locale ed il successivo monitoraggio dell'efficacia ed efficienza degli interventi attivati;
- promuovere e coordinare le procedure previste per la stesura e la conclusione dell'accordo di programma a livello provinciale;
- presentare progetti sulle materie di propria competenza, nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale, anche in raccordo con gli enti delegati all'esercizio delle relative funzioni, e/o per l'avvio di iniziative sperimentali particolarmente significative, con valenza territoriale provinciale;
- raccogliere i progetti annuali propri o formulati dagli enti locali proponenti, così come successivamente individuati, inserendoli in un unico piano territoriale d'intervento provinciale, da presentare alla Regione ;
- partecipare, con un proprio rappresentante, ai lavori del Comitato tecnico, istituito dalla Regione, con la presenza di componenti designati anche dai due Provveditorati e dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, per la definizione dei criteri generali per la valutazione dei progetti e dei piani territoriali.

3. Le competenze dei comuni, singoli o associati e degli altri enti coinvolti

A seguito degli incontri informativi promossi dalla Regione a livello provinciale, gli enti locali, le Unioni dei Comuni e le comunità montane si attivano in gruppi di lavoro, predispongono i progetti di rete di propria competenza, con il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali, dei rappresentanti dei Provveditorati agli Studi, degli Uffici periferici del Ministero di Grazia e Giustizia, dell'associazionismo e del privato sociale, e concludono l'apposito accordo di programma a livello di ambito territoriale provinciale (art. 2, comma 2, L. 285/97), per la presentazione dei piani territoriali d'intervento.

Tali progetti di rete dovranno essere presentati alla provincia, e confluiranno nel piano territoriale d'intervento da sottoporre alla Regione.

Al fine di promuovere sul territorio una strategia d'intervento integrata tra i diversi enti impegnati nel settore della tutela dei minori, evitando in tal modo una frammentazione delle risorse progettuali, si ritiene opportuno individuare quali titolari della progettazione e gestori delle risorse gli enti locali come di seguito definiti.

Titolari della progettazione per gli interventi di cui all'art. 4 , 5, 6 e 7 della legge 285/97 sono le province, gli enti locali, singoli o associati, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, le Unioni dei comuni e le comunità montane, che dovranno formulare e presentare i progetti in accordo con gli enti di cui all'art.2 comma 2 della L. n. 285/97 .

Tali interventi potranno tuttavia rientrare anche in progetti di rete più ampi, ed in tal caso potranno essere presentati dai soggetti di cui al comma precedente, previo accordo con gli altri enti aderenti all'iniziativa. Gli enti proponenti dovranno evitare sovrapposizioni di interventi o la mera riproposizione di progetti già avviati, in una logica di integrazione delle iniziative e di utilizzo ottimale delle risorse, assicurando il raccordo interistituzionale tra gli enti competenti ed attuando, in via prioritaria, un confronto reciproco, che coinvolga tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

Gli enti proponenti individuano gli altri soggetti con cui operare, tenendó anche conto delle iniziative proposte:

1. dagli Uffici periferici dello Stato che si occupano di minori;

2. dal mondo della scuola;
3. dalle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla L. 266/91 ed alla L. R. 3/95;
4. dalle cooperative sociali e loro consorzi, iscritti all'albo regionale di cui alla L. R. 6/95, così come modificata ed integrata dalla 17/2000;
5. dagli operatori del terzo settore, in genere, ed in particolare dalle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti sul proprio territorio e dagli altri soggetti e organismi non lucrativi di utilità sociale.

I progetti presentati dagli enti di cui al precedente punto 1 dovranno essere supportati da reciproci impegni scritti, confluenti nell'accordo di programma a livello provinciale.

Il ruolo del terzo settore

Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 8 novembre 2000, n.328, alla gestione e all'offerta dei servizi partecipano quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, iscritti negli appositi registri e albi regionali..

Criteri di riparto del fondo regionale

La Regione utilizza il 2% del fondo riservato dall'art. 2, comma 2 della legge 285/97, per realizzare programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

La riduzione, rispetto alla quota accantonata nella programmazione del primo triennio (5%), trova giustificazione nel parziale utilizzo delle risorse disponibili per il suddetto periodo.

La partecipazione alle attività formative extraregionali dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Settore sicurezza sociale dell'Assessorato regionale alle politiche sanitarie e sociali.

Tali programmi assumono rilevanza promozionale sul piano culturale e formativo relativamente agli interventi previsti dagli artt. 4-5-6- 7 della legge stessa; concorrono, inoltre, a diffondere le esperienze più significative, creando reti di informazione e scambio tra i diversi soggetti, attraverso seminari di formazione o altre iniziative di approfondimento, in collaborazione con altre regioni.

Una quota del fondo previsto dalla legge, fino ad un massimo del 10%, è destinata alle Amministrazioni Provinciali per i progetti propri, finalizzati all'attività di rilevazione e analisi dei dati e dei bisogni sui rispettivi ambiti e alla realizzazione di percorsi formativi riferiti ai progetti attivati sul proprio territorio.

Il fondo di cui all'art. 1, comma 2 della legge, viene così ripartito tra gli ambiti provinciali:

- a) per il 50% sulla base dell'ultima rilevazione delle popolazione minorile effettuata dall'ISTAT (1° gennaio 2000);
- b) per il 20% sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale (dati Istat 1° gennaio 2000);
- c) per il 15% in base alla superficie territoriale di ogni ambito;
- d) per il 15% in base all'altimetria dell'ambito interessato.

L'importo assegnato alla Regione dal Fondo nazionale, relativamente all' esercizio finanziario 2000, con la relativa ripartizione fra attività di formazione extraregionale, quota riservata alle province e attribuzione ai singoli ambiti provinciali, è quello riportato nell'allegata Tabella 1, mentre il riparto ai due ambiti provinciali, effettuato sulla base dei criteri sopra indicati, è specificato nell'allegata Tabella 2.

La Regione prevede, in sede di valutazione dei piani territoriali d'intervento presentati, e nell'ambito della quota assegnata ad ogni ambito territoriale provinciale, un'allocazione mirata dei fondi, al fine di garantire che il 60% delle quote sia destinato ai progetti d'intervento di cui all'art. 4 della legge ed il 40% ai progetti di cui agli artt. 5-6 e 7, assicurando comunque la tendenziale compensazione tra le due quote percentuali del finanziamento complessivo.

Qualora non fosse possibile erogare l'intera quota assegnata ad un ambito territoriale provinciale, si provvederà alla ridestinazione della somma residua destinandola ad interventi nell'ambito della stessa provincia, oppure trasferendola sull'altro ambito provinciale.

Spese ammesse a contributo

Agli effetti della ripartizione regionale sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese generali di progettazione, avvio e divulgazione, fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
- b) personale aggiuntivo espressamente richiesto per la realizzazione dei progetti proposti;
- c) arredi, attrezzature;
- d) affitto locali, utenze relative e materiale di consumo in generale, fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto;
- e) spese di trasporto e di residenzialità, previste dalla specificità del progetto;
- f) formazione degli operatori fino al 100% del costo totale per i progetti promossi dalle due Province che interessino i rispettivi ambiti territoriali. Ad ogni amministrazione provinciale viene riconosciuto una quota del 5% del fondo totale destinato al monitoraggio e alla formazione per le spese di organizzazione e gestione.

Vengono considerate non ammissibili le voci di spesa per la costruzione o l'acquisto di immobili. Non sono, inoltre, ammissibili le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonché le voci poste a carico del Fondo Sanitario Regionale.

La copertura delle singole voci di spesa ammesse terrà comunque conto di quanto previsto dalla normativa vigente nelle materie di competenza.

Requisiti di ammissione delle domande e criteri di valutazione

Potranno essere ammessi al finanziamento regionale i progetti immediatamente esecutivi ricompresi nel piano territoriale provinciale, presentati da comunità montane, da enti locali singoli o associati, con una popolazione di riferimento non inferiore a 10.000 abitanti, e da Unioni di comuni che abbiano predisposto un accordo di programma in attuazione della L. 142/90 e successive modifiche, e che, tenuto conto della legislazione nazionale e regionale, prevedano il coinvolgimento di altre agenzie educative (famiglia, scuola, organi periferici dello Stato, AUSL, associazionismo, organismi non lucrativi di utilità sociale). Si terrà comunque conto, per progetti di particolare interesse dell'Amministrazione Regionale, di forme associative e/o enti aggregati per aree omogenee.

I piani territoriali d'intervento saranno valutati da un apposito gruppo tecnico, da costituirsi con atto del Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza Sociale.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:

- rispondenza agli obiettivi individuati dall'Amministrazione regionale nel presente atto;
- integrazione tra le agenzie proponenti e/o coinvolte nel progetto, volontariato, privato sociale, associazionismo che preveda il confronto, il coinvolgimento e la messa in rete di competenze ed esperienze diverse;
- valutazione delle caratteristiche innovative e sperimentali relative alla metodologia, agli obiettivi, agli strumenti;

- avvio di nuovi servizi in aree territoriali nelle quali essi risultino non ancora attivati;
- razionalizzazione degli interventi al fine di evitare frammentarietà ed eventuali duplicazioni d'offerta, soprattutto in rapporto agli interventi di prevenzione del rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose di cui alla L. 216/91 e del DPR 309/90 sulle tossicodipendenze.
- valutazione delle modalità di verifica dell'attuazione del progetto e delle sue prospettive di estensione e trasferibilità sul territorio;
- introduzione di specifici indicatori di qualità.;
- livello di integrazione con le altre iniziative progettuali già promosse sul territorio.

Modalità di erogazione dei contributi

Ad ogni Provincia verranno trasferiti, in unica soluzione, i fondi previsti nel presente piano stralcio. I contributi assegnati agli enti titolari dei progetti previsti dai singoli piani territoriali approvati verranno liquidati per il 70% dopo l'approvazione dei piani medesimi, mentre la restante quota del 30% verrà liquidata previa presentazione dei provvedimenti di approvazione della rendicontazione relativa all'anticipazione erogata.

È fatto obbligo ai soggetti beneficiari produrre, a conclusione del progetto, gli atti riferiti alla formale approvazione del rendiconto finale, nonché una dettagliata relazione sui risultati conseguiti, corredata anche dai dati riferiti all'utenza. Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta dalle amministrazioni assegnatarie dei contributi per l'attivazione dei singoli progetti risultasse inferiore all'entità dell'impegno di spesa indicato nell'accordo di programma e nella deliberazione di competenza, si procederà al reintroito delle somme assegnate e/o erogate in eccedenza. In situazioni di effettiva necessità, la Regione potrà autorizzare un diverso utilizzo delle somme economizzate, ovviamente nel rispetto delle finalità progettuali e delle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nonché concedere eventuali proroghe, opportunamente motivate.

Modalità di formulazione e di presentazione delle domande

I due piani territoriali provinciali, articolati nei progetti immediatamente esecutivi dovranno essere trasmessi all'Assessorato alle Politiche Sanitarie e Sociali entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

Ciascun piano territoriale d'intervento provinciale, dovrà essere articolato in:

- analisi quali-quantitativa della situazione dei minori presenti sul proprio territorio;
- analisi delle risorse pubbliche e private disponibili o attivabili sul territorio;
- individuazione degli obiettivi e delle priorità che si intendono perseguire nell'ambito delle aree d'intervento previste dagli artt. 4-5-6 e 7 della legge ed in conformità con quanto previsto dall'Amministrazione regionale;
- progetti immediatamente esecutivi, formulati dagli enti locali singoli o associati, dalla Unioni dei Comuni e dalle comunità montane, in collaborazione con gli altri soggetti previsti dalla legge, secondo le modalità precedentemente individuate;
- i progetti dovranno essere corredati dal piano economico e dalla copertura finanziaria (art. 2, comma 2, L. n. 285/97);
- indicazione delle modalità di valutazione dell'attuazione del piano stesso.

Ciascun piano territoriale d'intervento dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

1. scheda riassuntiva del piano territoriale provinciale (ALLEGATO C);
2. copia dell'accordo di programma debitamente approvato e sottoscritto dagli enti previsti dalla legge (art. 2, comma 2 L. n. 285/97), ed esecutivo ai sensi di legge (secondo quanto previsto dalla Legge 142/90);

Contenuto di tale atto formale dovrà essere:

- una chiara descrizione degli interventi da realizzare in base all'accordo medesimo;
- l'individuazione dei soggetti partecipanti e dei soggetti interessati;
- il quadro finanziario complessivo;
- l'indicazione degli obblighi che ciascun soggetto partecipante assume, in relazione all'attuazione delle diverse iniziative previste a livello locale;
- l'indicazione dei termini temporali di efficacia dell'accordo e dei tempi di attuazione degli interventi;
- l'individuazione del soggetto attuatore dei singoli progetti;
- l'indicazione dei funzionari di ciascun ente, amministrazione o soggetto stipulante l'accordo di programma, responsabile dell'attuazione dell'accordo medesimo.

Ove all'attuazione dei singoli progetti di rete concorrano soggetti terzi, del privato sociale o dell'associazionismo, in particolare, l'accordo di programma evidenzia tali circostanze e prevede gli atti successivi attraverso i quali verranno disciplinati, ove occorra, il concorso, gli obblighi e le relazioni riguardanti i soggetti sopra citati.

Copia di ogni progetto.

Ciascun progetto, di durata annuale, dovrà specificare:

- il soggetto titolare;
- l'ambito territoriale di riferimento del progetto;
- gli obiettivi specifici con l'articolazione degli interventi;
- il piano delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle iniziative, con l'indicazione della quota finanziaria, non inferiore al 10% dell'importo progettuale, a carico del soggetto o dei soggetti interessati;
- il numero ed i requisiti professionali del personale ritenuto necessario ed i relativi costi;
- il preventivo di spesa dettagliato per gli arredi, ausili, ed ogni altra spesa ammissibile prevista;
- il piano di valutazione del progetto, che preveda strumenti di verifica di percorso ed efficacia.

Due copie della scheda riassuntiva di ciascun progetto (Allegato E)

Modalità di affidamento dei servizi

Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui al presente avviso pubblico, i soggetti beneficiari dei contributi devono attenersi alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali vigenti in materia. In particolare va tenuto in considerazione l'Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 188 del 14.08.2001).

Forme e strumenti di verifica

La Regione, in collaborazione con le Province, anche al fine di predisporre la relazione di cui all'art. 9, effettua il monitoraggio sull'attuazione della legge sul proprio territorio, per valutare la realizzazione e l'efficacia degli interventi finanziati, e più in particolare:

- il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani territoriali d'intervento e perseguiti attraverso la realizzazione dei singoli progetti;
- l'effettivo coinvolgimento dell'utenza prevista;
- l'impatto sui minori e sulle famiglie destinatarie degli interventi e sulla comunità locale.
- il livello di integrazione con le altre attività presenti sull'area di competenza.